

STATUTO

**CASA SOCIALE PADRE PIO -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A MUTUALITA'
PREVALENTE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA CORSO GARIBALDI 58

Numero REA: SA - 376900

Codice fiscale: 04570530651

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2008 - Statuto completo	2
--	---

cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) – per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Qualora durante la vita della società la cooperativa abbia più di diciannove soci cooperatori ed un attivo dello stato patrimoniale superiore ad un milione di Euro l'atto costitutivo dovrà essere modificato in quanto saranno applicabili alla cooperativa, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni ai sensi dell'art. 2519 c.c..

NORME DI FUNZIONAMENTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE - DISCIPLINA

E' costituita una Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata **"CASA SOCIALE PADRE PIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE"**; .

La Cooperativa è disciplinata dalle norme di funzionamento, cui le parti fanno espresso riferimento in ordine a tutti gli altri elementi essenziali della Società, e, in quanto compatibili, da:

1) – le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;

2) – le disposizioni sulle *Onlus*, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

3) – in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) – per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Qualora durante la vita della società la cooperativa abbia più di diciannove soci cooperatori ed un attivo dello stato patrimoniale superiore ad un milione di Euro l'atto costitutivo dovrà essere modificato in quanto saranno applicabili alla cooperativa, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni ai sensi dell'art. 2519 c.c..

ART. 2 SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di **Eboli (SA)**.

Con delibera assunta in conformità alla legge e alle norme di funzionamento, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

ART. 3 DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o

sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui eventualmente contratti.

ART. 4 SCOPO ED OGGETTO

La cooperativa non ha alcuna finalità speculativa ma segue i principi della mutualità nel rispetto della prevalenza degli scopi mutualistici di cui agli art. 2512 e seguenti del c.c..

La società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria (anche mediante telesoccorso e teleassistenza), della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti

ti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In particolare la cooperativa per raggiungere i propri fini sociali può aiutare l'assistito nell'inserimento del tessuto sociale e familiare, cercare strutture idonee ad accogliere l'assistenza per favorirne la socializzazione, aprire nuove strutture o avviare nuovi rapporti con altre strutture esistenti sul territorio (case di riposo, ospedali, enti assistenziali, consultori, consigli di circoscrizione, aziende sanitarie locali, enti pubblici e privati), creare condizioni di lavoro autonomo autogestito dagli assistiti.

La cooperativa potrà inoltre gestire:

a) Servizi agli anziani: (centro sociale polifunzionale; casa sociale; comunità alloggio; casa albergo);

B) servizi per adulti diversamente abili (centro sociale polifunzionale; casa sociale; comunità alloggio);

C) servizi per minori e donne (centro diurno polifunzionale; Comunità di pronta e transitoria accoglienza; Casa famiglia; Comunità educativa di tipo familiare; Comunità alloggio; Gruppo appartamento; Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini; Comunità di accoglienza per donne maltrattate).

La cooperativa è aperta a qualsiasi forma di collaborazione e convenzione con enti pubblici e privati e si può avvalere del contributo volontario dei singoli privati o enti, anche a scopo di donazione, si può avvalere di tutti i mezzi di comunicazione sociali, propri o di terzi, prendere in fitto, acquistare o costruire immobili per il perseguimento dei fini sociali.

Per promuovere la cultura Cooperativistica e dare ai soci l'adeguata professionalità per le attività di cui allo scopo si intenderà gestire e promuovere corsi di formazione, anche mediante contributi CEE, degli Enti pubblici e Privati in genere, volti a dare ai soci partecipanti all'iniziativa strumenti idonei al miglioramento professionale.

A tal fine la Cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le

provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto.

Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamante dal r.d.l. 12/03/1936 n. 375, dalle leggi 07/06/1974 n. 216 e 23/03/1983 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché, quelle di cui al d.l. 03/05/1991 n. 143.

La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrative.

TITOLO II: SOCI

ART. 5 REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalle legge. Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono ed intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali, attivamente cooperando al suo esercizio ed al suo sviluppo. I minori possono far parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge. E' altresì con-

sentita, ai sensi art. 14 legge 31/01/1992 n. 59, l'ammissione come soci di elementi tecnici nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa. Possono inoltre essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 l. n. 59/92 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni: a questi soci spetta una remunerazione superiore del due per cento rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili.

Art. 6 - AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo di amministrazione nella quale indichi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, Codice fiscale, cittadinanza;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dalle norme di funzionamento e dai regolamenti, se deliberati;
- c) l'entità della quota che intende sottoscrivere, nei limiti di cui all'art. 7 e al successivo art. 13. Tale limite non sussiste per i soci sovventori.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare:

- a) la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e, ove esista, la sede amministrativa, il codice fiscale, gli e-

stremi di iscrizione nel registro delle Imprese;

b) la persona fisica che rappresenterà la persona Giuridica in tutti i rapporti sociali conseguenti la qualità di socio ivi compresa la partecipazione alle Assemblee ed il mandato per l'eventuale assunzione di cariche sociali;

c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione delle norme di funzionamento che conferisce a detto organo i relativi poteri;

d) l'ammontare della quota sociale che la persona giuridica intende sottoscrivere.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del vigente atto costitutivo e delle norme di funzionamento, copia dell'ultimo bilancio approvato, elenco dei componenti le cariche sociali.

La domanda del socio sovventore, oltre ai precedenti dati dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso e che comunque non potrà essere inferiore alla durata del programma di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione o di potenziamento aziendale che, ai sensi art. 4 L. 59/1992, legittimano la attribuzione della qualità sociale al socio sovventore medesimo.

Infine, tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale delle presenti norme di funzionamento.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide il consiglio di amministrazione con deliberazione motivata, salvo

il ricorso in caso di rigetto all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2528 c.c..

Per tutti i rapporti intercorrenti con la cooperativa, ad ogni effetto di legge e delle presenti norme di funzionamento, il domicilio e la sede dei soci saranno quelli risultanti dal libro dei soci desunti dalla domanda di ammissione, salve future variazioni che dovranno essere comunicate alla cooperativa per iscritto.

ART. 7 ADEMPIMENTI DEI NUOVI SOCI

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'Organo di amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato l'intero versamento.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al Fondo di riserva legale.

ART. 8 OBBLIGHI DEI SOCI

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a) ad osservare le presenti norme di funzionamento, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della società per la sua intera

durata salvo il verificarsi di una delle cause previste dalle presenti norme di funzionamento e per la durata della qualità di socio;

c) a non prestare, senza espresso assenso dell'Organo di amministrazione, lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa;

d) a non esercitare in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa;

e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere pregiudizievole agli interessi della società.

ART. 9 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - RECESSO

Alla perdita del rapporto lavorativo coincide la perdita del rapporto associativo.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte (scioglimento volontario o liquidazione concorsuale per le persone giuridiche). Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma delle presenti norme di funzionamento, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; in ogni caso il

recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società. Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e delle presenti norme di funzionamento, legittimano il recesso e a provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella cooperativa indicato nella domanda di ammissione di cui al precedente art. 6.

ART 10 ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo di amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni delle presenti norme di funzionamento, dei regolamenti sociali, se deliberati, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimento che non consenta la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto o che ricada nell'ipotesi di cui al successivo punto c);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del codice civile;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli in-

teressi sociali;

e) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa;

f) che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente. L'Organo di amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo di amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale di cui all'art. 31 delle presenti norme di funzionamento.

ART. 11 DECESSO

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione. In caso di pluralità di eredi o legatari questi dovranno nominare un rappresentante comune.

ART. 12 RIMBORSO DELLE QUOTE

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione il primo comma dell'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale della quota versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'articolo 7 legge 31/01/1992 n. 59, oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i centoottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata attraverso comunicazione scritta a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei centoottanta giorni suddetti. Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra, saranno devolute a riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società, per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società, fino al giorno in cui la cessazione della qualifica di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi

gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 13 PATRIMONIO

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta/00) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'articolo 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

ART. 14 CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, e

non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 4 della L. 59/92 per i soci sovventori.

ART. 15 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 BILANCIO ANNUALE

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi con criteri amministrativi di oculata prudenza e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare.

L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l' integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) per almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche e integrazioni, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 L. 31/01/92 n. 59;
- d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà in nessun caso essere superiore all'interesse massimo dei buoni postali

fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque nei limiti previsti dall'art. 2514 let.a) c.c. e successive modifiche e integrazioni;
e) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

Art. 17 - Organi sociali - Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale (ove necessario per legge).

A) ASSEMBLEA

Art. 18 - Decisioni dei soci - Convocazione dell'assemblea -

Le decisioni dei soci nelle materie e sugli argomenti di loro competenza sono prese in assemblea, col metodo collegiale.

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione agli indirizzi di posta elettronica comunicati alla società ed annotati nel libro soci. In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza per la prima e per l'eventuale seconda convocazione (quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima).

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonchè il Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 19 - Diritto al voto - rappresentanza in assemblea -

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e siano in regola con gli obblighi assunti verso la società.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio, mediante

delega scritta.

Ogni socio può rappresentare al massimo cinque altri soci. Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori e ai sindaci, devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 20 - Presidenza dell'assemblea - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento essa è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

Art. 21 - Svolgimento dell'assemblea - Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

Deve procedersi a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci presenti.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea che potrà essere scelto anche tra i non soci.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Art. 22 - Validità delle delibere - L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai soci;

in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno il 34% (trentaquattro per cento) dei voti spettanti ai soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 23 - Organo Amministrativo - La società potrà essere amministrata:

- da un amministratore unico;
- da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di quindici membri.

L'amministratore Unico o la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione dovranno essere soci della società.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, un vice presidente ed un segretario, quest'ultimo incaricato, di norma, della redazione dei verbali. Occorrendo, di volta in volta, il consiglio può nominare un segretario, anche non socio, quest'ultimo incaricato, di norma della redazione dei verbali.

Art. 24 - Durata in carica - Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza e

compensi nei limiti di legge. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 25 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione - Deliberazioni - Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne venga fatta motivata domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il presidente ritiene opportuni, ma in modo che i Consiglieri ed i sindaci effettivi siano avvertiti almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci, amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del

Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 26 - Poteri - Il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità delle leggi e delle norme di funzionamento. Spetta loro tra l'altro:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stendere bilanci;
- c) predisporre eventuali regolamenti interni, che dovranno essere approvati dall'assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda per il conseguimento degli scopi sociali;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure per singoli atti, ferme restando le facoltà attribuite al presidente del consiglio dall'art. 29;
- g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della società ad organi federali o consorzi;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per

disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'assemblea, l'organo di amministrazione ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione; concedere fidejussioni, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati, rilasciare procure e fare convenzioni con Enti Pubblici;

m) nominare organismi tecnici;

n) aprire c/c presso istituti di credito e porre in essere qualsiasi operazioni bancarie.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad un comitato esecutivo nonchè ad altri suoi membri, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 27 - Rinuncia, Decadenza, Scadenze - I consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione ed al presidente del collegio sindacale. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica. I consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dal collegio sindacale se esistente, secondo le modalità e nei limi-

ti dell'art. 2386 codice civile. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione è ricostituito.

Art. 28 - Poteri di rappresentanza - Il Presidente del consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Essi sono autorizzati a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza.

Il presidente o l'Amministratore Unico possono, nei limiti di legge, conferire procura speciale per singoli atti anche a soggetti estranei alla società.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti nonchè la rappresentanza della società spettano al vice Presidente in carica o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal consiglio. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza ed impedimento del presidente.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - Composizione e durata

Qualora sia obbligatorio per legge deve essere nominato il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. I Sindaci durano in carica un

triennio e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante.

Art. 30 - Poteri del Collegio Sindacale

Al collegio sindacale, se nominato, compete il controllo contabile ed il controllo della gestione della società. Esso deve vigilare l'osservanza delle leggi, delle norme di funzionamento e dei regolamenti interni, se deliberati, nonché accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali. I sindaci devono anche:

- a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle normative legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e banca e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- e) convocare l'assemblea quando non vi provvedano gli amministratori.

Il collegio sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni tre mesi. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrive-

re a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci hanno tutti i poteri e compiti stabiliti dalle leggi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31 - Collegio Arbitrale

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa purchè per legge possa formare oggetto di compromesso, sarà decisa da un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio nella cui provincia è posta la sede sociale. L'arbitro giudicherà secondo equità e con lodo inappellabile (ove ciò sia consentito dalla normativa vigente).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 32 - Scioglimento della società

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli tra i soci e non soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge 31/01/1992 n. 59.

Art. 33 - Requisiti mutualistici

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) nel caso di emissione di strumenti finanziari, previa modifica delle norme di funzionamento, di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Le spese di costituzione della società, comprensive della ritenuta d'acconto sull'onorario notarile, ammontano circa ad Euro 1.300,00 (milletrecento virgola zero) e cedono a carico della Società.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella All. B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. Vengono richiesti tutti i benefici fiscali in materia di società cooperative.

Atto da me Notaio letto alle parti, che l'approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 18.55 (diciotto e minuti cinquantacinque). In parte scritto con mezzi meccanici da